

TRIBUNALE DI Napoli Nord

Il Tribunale Civile di Napoli Nord, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Enrico Caria	Presidente rel.
dott. A. S. Rabuano	Giudice
dott. G. Di Giorgio	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 18.01.17 dal legale rappresentante della **FARMACIA DOTT. RONGA VINCENZO**, con sede in CASAL DI PRINCIPE (CE) alla via Vaticale n. 119,;
- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: cfr pagina 3 della visura storica della società allegata in atti;
- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:
 1. la dichiarazione del legale rappresentante di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;
 2. i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali (2014-2015-2016);
 3. l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
 4. la visura camerale aggiornata della società;
- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- visto l'art. 161/VI L.f.;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;
- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che deve essere fissato in giorni 60, pendendo il ricorso di fallimento;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della **FARMACIA DOTT. RONGA VINCENZO**, con sede in CASAL DI PRINCIPE (Ce) alla via Vaticale n 119;

delega alla procedura il Giudice dott. Enrico Caria;

assegna il termine di gg. 60 per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione normativamente prevista;

valutata la normativa di cui all'art. 161/VII l.f. dispone che il debitore possa compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione PREVIA autorizzazione del Tribunale e l'acquisizione da parte di tale organo del parere del nominando commissario giudiziale;

valutata la norma iva di cui all'art. 161/VIII l.f. dispone i seguenti obblighi informativi relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del nominando commissario giudiziale sino alla scadenza del termine fissato, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f.:

1. breve relazione informativa sulla gestione periodica, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
2. *report* specifico su ciascuna significativa operazione aziendale, quando si verifica;
3. situazione patrimoniale aggiornata e conto economico infrannuale aggiornato ogni 30 gg.;
4. elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.;
5. attività compiuta e professionista nominati ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

La situazione finanziaria dell'impresa depositata con periodicità mensile andrà pubblicata dalla cancelleria nel registro delle imprese.

Rilevato:



che in considerazione della complessità della procedura e delle informazioni su indicate, che dovranno essere assunte ai sensi della normativa di cui agli artt. 161/6, si deve ritenere necessaria la nomina di un commissario giudiziale nella persona di un professionista che provveda ad esaminare le informazioni portate al gd, sulla scorta dei dati contabili dell'azienda e delle altre fonti di conoscenza nomina per gli incumbenti di cui alla parte motiva, quale commissario il dott. Gianluca Casillo C.F. CSL GLC 75E 12B 963H;

che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto di conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma di seguito indicata e che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario

che il deposito della somma predetta trova giustificazione nell'art. 8 del DPR 30 maggio 2002 testo unico delle spese di giustizia, a tenore del quale *"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta al suo carico dalla legge o dal magistrato"*;

che l'ausiliario nominato dovrà provvedere alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferire al giudice relatore con relazioni periodiche sugli atti compiuti dall'imprenditore, a far data dalla prima relazione;

stabilisce un termine di dieci giorni entro il quale il ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del tribunale un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di € 10.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del commissario nominato;

delega ex art. 15 l.f. il giudice relatore alla consequenziale attività istruttoria che adotterà, all'esito delle relazioni del proponente e dell'ausiliario, ogni ulteriore provvedimento autorizzativo in ordine alla gestione in essere; lo stesso dovrà con assoluta tempestività relazionare al tribunale qualora dovesse risultare che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano

Il tribunale si riserva in ogni momento di sentire i creditori.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte proponente e all'ausiliario nominato.

Ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Aversa - Tribunale Napoli Nord 19.01.2017.

TRIBUNALE NAPOLI NORD SEZIONE FALLIMENTARE
23 GEN 2017
Depositato/Pervenut. in Canceller

IL FUNZIONARIO
Dr.ssa Elisabetta MONTANO

Il Presidente